

L'ultimo treno di micro-interventi prima che chiuda la legislatura

Le novità

Articolo 22-sexies. Porto di Gioia Tauro. Istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro che sostituisce il commissario straordinario del Governo e resta in carica fino al 31 dicembre 2009. Sarà creata un'unità di coordinamento alle sue dipendenze. Stanziati 600mila euro nel 2008 e 750mila nel 2009

Articolo 22-septies. Autotrasporto. Slitta al 31 dicembre il termine per emanare i decreti correttivi del Dlgs 286/05 sulla liberalizzazione dell'autotrasporto

Articolo 23. «Contratti di quartiere II». Soppressa in Parlamento la norma sui programmi di edilizia residenziale per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata

Articolo 24. Contratti a termine e contratti d'opera. Prorogati fino al 31 dicembre 2010 i dipendenti a tempo determinato del ministero del Commercio internazionale in servizio al 28 settembre 2007. Stanziati 100mila euro nel 2008 e un milione l'anno nel 2009 e 2010

Concludiamo la pubblicazione del decreto legge 248/2007 con «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato. Il testo potrebbe subire ancora correzioni formali. La prima parte del testo è stata pubblicata sul Sole 24 Ore di giovedì.

ARTICOLO 22-sexies
Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro

1. È istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 maggio 2007 è sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro.
3. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009.
4. È di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attività previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 23 maggio 2007.
5. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il ministro dei Trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unità di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei Trasporti.

ARTICOLO 22-septies
Proroga del termine per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasporto

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2005, n. 32, limitatamente alla liberalizzazione regolata di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, è differito al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 23

Soppresso

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

ARTICOLO 24

Proroga contratti a tempo determinato del ministero del Commercio internazionale e del ministero della Salute

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «made in Italy» sui mercati mondiali, il ministero del Commercio internazionale è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 100.000 per l'anno 2008 e a euro 1.000.000 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68,

come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il ministero della Salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti alle attività soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1° luglio 2008.

ARTICOLO 24-bis

Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per Vigile del fuoco

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» - 4^a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi.

ARTICOLO 24-ter

Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario

1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ARTICOLO 24-quater

Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle

esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» - 4^a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

ARTICOLO 24-quinquies

Disposizioni in materia di dirigenti scolastici

1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» - 4^a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del ministro della Pubblica Istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» - 4^a serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra Regione. Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.

ARTICOLO 24-sexies

Equiparazione di titoli ai fini dell'accesso ai concorsi presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi

1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio

Le novità

Articolo 24. Contratti a termine e contratti d'opera (segue). Prorogati fino al 31 dicembre 2009 i medici assunti a tempo determinato nel 1999 con compiti di profilassi internazionale: stanziati 1,2 milioni l'anno nel 2008 e nel 2009. Il tetto agli stipendi nella Pa (pari al trattamento del Primo presidente della Cassazione) non si applica alle attività con tariffa professionale, ma si applicherà ai contratti d'opera dopo l'emanazione di un Dpcm (atteso entro il 1° luglio) che precisa le esclusioni

Articolo 24-bis. Vigili del fuoco. Prorogata di 12 mesi (fino al 31 dicembre) la graduatoria del concorso del 1998 per 184 posti

Articolo 24-ter. Sanitari. Decorre dal 1° gennaio 2009 l'inapplicabilità al personale di ruolo del Ssn della norma che fissa 11 ore di riposo continuativo ogni 24

Articolo 24-quater. Ispettori del lavoro. Prorogata fino al 10 dicembre 2010 la graduatoria dei concorsi indetti nel 2004 per 795 posti

Articolo 24-quinquies. Dirigenti scolastici. Le graduatorie dei concorsi ordinario e riservato per presidi diventano «a esaurimento»: chi si è ritrovato in fondo può passare a graduatorie di altri ordini di scuola e a quelle di altre regioni

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

Articolo 24-sexies.

Psicologi. Riconosciuta la specializzazione in psicoterapia come requisito per i concorsi del Ssn. La vigilanza sull'Ordine degli psicologi passa dal ministero della Giustizia alla Salute

Articolo 25. Estensione del giudicato.

Prorogato al 31 dicembre il divieto per la Pa di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale. Il divieto non opera per le decisioni che concedono agli ex direttivi cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 88/89 i trattamenti pensionistici, a carico del Fondo integrativo, degli ispettori generali e dei direttori di divisione a fini di perequazione delle prestazioni. Stanziato un milione dal 2008

Articolo 25-bis. Precari pubblici. Slitta al 30 giugno il termine per emanare il Dm con le regole per stabilizzare i precari nel pubblico

Articolo 26. Agricoltura.

Slitta al 31 dicembre il termine per chiedere le liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari. Per i consorzi in liquidazione, se manca la proposta di concordato, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. Prorogato al 31 dicembre il termine per adeguare gli statuti dei consorzi alle norme per le cooperative

1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e successive modificazioni, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2. L'articolo 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è sostituito dal seguente: «Articolo 29 - (Vigilanza del ministro della Salute) - 1. Il ministro della Salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi».

ARTICOLO 25**Divieto di estensione del giudicato**

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogata al 31 dicembre 2008.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica all'estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, nel limite massimo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 25-bis.

Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile

1. Il termine previsto dall'articolo 3, com-

ma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.

Sezione IX**Agricoltura****ARTICOLO 26****Disposizioni urgenti in materia di agricoltura**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «culturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede median-

te corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1^o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accoglienza statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accoglienza nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 149.

4-bis. Al fine di consentire al Comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1^o luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del Comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione del-

le tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle Regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le Regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Le novità

Articolo 26. Agricoltura (segue). Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è prorogato al 31 dicembre 2008. Confermate fino al 31 dicembre (con dote di 150mila euro) le funzioni del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche. Riaperto il termine (fino al 30 marzo) entro cui i soci di coop agricole insolventi possono chiedere l'accoglienza dallo Stato delle garanzie da loro rilasciate alle coop. Riassegnati al Comune di Sanremo per gestire il mercato dei fiori i fondi già destinati all'Ucflor (Unione delle coop floricole). Riaperto fino al 31 dicembre 2007 il termine entro cui il personale dei consorzi agrari doveva essere posto in mobilità collettiva per poter essere inquadrato presso le Regioni e gli Enti locali. Slitta al 30 aprile il termine per definire il piano di rientro finanziario per risanare l'Eipli. Il ministero per le Politiche agricole può attingere (fino a 2 milioni) al Fondo per le crisi di mercato per proseguire la somministrazione di lavoro presso il ministero stesso. Slitta al 1^o gennaio 2009 il termine per installare le nuove dotazioni radioelettriche sulle navi. Gli agrotecnici possono occuparsi di opere di trasformazione e miglioramento fondiario e redigere gli atti di variazione geometrica dei terreni e dei redditi dominicali

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

Articolo 26-bis.**Agricoltura. Esenzione sui fabbricati rurali.**

Prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro il quale gli agricoltori devono ottenere la qualifica di imprenditori e l'iscrizione nel Registro imprese per poter beneficiare dell'esenzione sui fabbricati rurali

Articolo 27. Agricoltura. Riordino dei consorzi di bonifica.

Si modifica quanto stabilito con la Finanziaria 2008: si elimina ogni riferimento all'ipotesi di soppressione dei consorzi e si anticipa al 30 giugno 2008 (invece del 1° gennaio 2009) il termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino da parte delle Regioni

Articolo 28. Riordino ex Sviluppo Italia Spa.

Differisce al 30 giugno 2008 il termine previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 461) per attuare il piano di riordino e di dismissione delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa), in modo da consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009».

7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.

ARTICOLO 26-bis**Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale**

1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».

2. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008»;
- sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007».

3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

ARTICOLO 27**Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica**

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei ministri delle Politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmen-

te svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.

Sezione X**Sviluppo economico****ARTICOLO 28****Proroga dei termini per il riordino e il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa**

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa, per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle Regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle Regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il ministro dello Sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle Regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte

dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al ministero dello Sviluppo economico.

1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (Isa), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società Isa è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società Isa anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (Ram), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal ministero dei Trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al ministero dell'Economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il ministero dei Trasporti.

ARTICOLO 28-bis

Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.

ARTICOLO 29

Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale è concesso per tre annualità e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 è incrementato a 150 euro, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli già registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contri-

Le novità

Articolo 28 (segue). Riordino dell'ex Sviluppo Italia Spa. Potenziamento delle attività dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (Isa) attraverso il trasferimento dall'ex Agenzia Sviluppo Italia Spa di 150 milioni entro il 31 marzo 2008. Entro il 30 giugno, l'Isa è autorizzata ad acquisire per incorporazione la società Buonitalia Spa. È prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (Ram): entro il 1° marzo 2008 l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa deve cedere le azioni della Ram al ministero dell'Economia

Articolo 28-bis. Alienazione delle partecipazioni eccedenti in banche popolari. I soggetti che al 31 dicembre 2007 detengono azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale di banche popolari hanno un anno di tempo in più per alienare le partecipazioni eccedenti

Articolo 29. Credito di imposta e incentivi alla rottamazione. Proroga fino al 31 dicembre 2008 le disposizioni sugli ecoincentivi per la rottamazione di autovetture e autoveicoli euro 0 e euro 1, ed estende l'applicazione di queste norme alla rottamazione di autovetture e autoveicoli di categoria "euro 2" immatricolati prima del 1° gennaio 1999

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

Articolo 29. Credito di imposta e incentivi alla rottamazione (segue).

Aumento da uno a tre anni del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale. Incremento da 80 a 150 euro del limite massimo del contributo per la rottamazione, stabilito dalla manovra 2007. Per chi rottama senza sostituzione, come alternativa al rimborso dell'abbonamento, contributo di 800 euro per utilizzare il car sharing. Le disposizioni della manovra 2007 (articolo 1, comma 236) che fissano a carico dello Stato 80 euro come costo massimo della rottamazione di un motociclo, ed esentano dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni sono prorogate fino all'entrata in vigore del decreto. Per incentivare l'acquisto di veicoli ecologici, contributo di 700 euro ed esenzione per un anno del pagamento delle tasse automobilistiche. I benefici previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano ai contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e per veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009. Stanziati 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per incentivare l'installazione di impianti a Gpl o a metano per autotrazione su autoveicoli euro 0 o 1

buto di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalità definite con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria «euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualità. Il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008.

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Il contributo di cui al primo periodo è aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria «euro 4»

o «euro 5», che emettono non oltre 120 grammi di CO₂ per chilometro. Il contributo di cui al presente comma è aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1» immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, è concesso un contributo:

a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3.000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

9. La misura dell'incentivo è determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a Gpl e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo.

10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole da: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. È fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279»;

b) al comma 283, dopo le parole: «ministro dell'Economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 marzo 2008,».

10-ter. In relazione alle modifiche di cui al comma 10-bis del presente articolo, le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008 in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dai commi da 271 a 284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 96,9 milioni di euro, sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Agli oneri netti derivanti dal comma 10-bis, pari a 46,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Le dotazioni del Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la

competitività e lo sviluppo è incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro.

11-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione dei commi 10-bis e 10-ter, pari a 441,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 177,2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 33,2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 385,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 56 milioni di euro, mediante utilizzo delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11;

b) per l'anno 2009, quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 157,8 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-bis, e 38;

c) per l'anno 2010, quanto a 33,2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

ARTICOLO 29-bis.

Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

ARTICOLO 29-ter

Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi

1. All'articolo 98 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».

ARTICOLO 29-quater

Disposizioni in materia di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate norme di modifica del regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Le novità

Articolo 29. Credito di imposta e incentivi alla rottamazione (segue). Il credito di imposta per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali nelle regioni del Sud, vale dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2013. Gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese che usufruiscono del credito di imposta devono essere stabiliti entro il 31 marzo 2008. Le maggiori entrate nel 2008 che derivano da questo nuovo regime sono iscritti nel Fondo per gli interventi strutturali, i cui stanziamenti sono ridotti nel 2008 di 5,5 milioni. Il Fondo per la competitività è ridotto nel 2008 di 90,5 milioni e incrementato nel 2009 dello stesso importo

Articolo 29-bis. Installazione degli impianti all'interno di edifici. Proroga fino al 31 marzo per la realizzazione delle opere

Articolo 29-ter. Codice della strada. Le fabbriche che costruiscono veicoli a motore e rimorchi possono trasportare veicoli nuovi di fabbrica con veicoli con targa provvisoria

Articolo 29-quater. Imprese. Modifiche al regolamento delle Camere entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione

Le novità

Articolo 30. Proroga in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Entro il 28 febbraio 2008 un decreto del ministro dell'Ambiente individuerà, anche in deroga alle disposizioni vigenti, modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri dei rifiuti (realizzati e gestiti come previsto dallo stesso decreto) di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), sia domestici che professionali, ritirati dai distributori

Articolo 31. Ambiente. Soppressa in Parlamento la norma del decreto che prorogava la commissione di studio sulle subsidenze

Articolo 32. Emissioni inquinanti. Proroga di ulteriori due anni (cinque invece di tre) i termini per le attività produttive entro cui provvedere all'adeguamento del Codice ambientale

Articolo 32 bis. Modifiche alla legge di differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale. Autorizza i gestori di impianti, in mancanza di autorizzazione entro i termini, a realizzare gli interventi di miglioria con le modalità indicate nella domanda che non sono soggetti a valutazione di impatto

SEZIONE XI

Ambiente

ARTICOLO 30

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri dello Sviluppo economico e della Salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei Raee domestici e Raee professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto».

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2».

ARTICOLO 31

Soppresso

ARTICOLO 32

Proroga per emissioni da impianti

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

ARTICOLO 32-bis.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243

1. All'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative a impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questi soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo»;

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessantagioni dalla predetta comunicazione.

1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrà disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autorità competente, con cadenza semestrale, la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007».

ARTICOLO 33

Disposizione in materia di rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008.

1-bis. Il termine di cui al comma 1-ter dell'articolo 3 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è prorogato al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria e da accordi intergovernativi.

1-ter. All'articolo 5 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

1-quater. È istituito nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo, con una dotazione di 1.500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la corresponsione di contributi ai Comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Il fondo è ripartito tra i Comuni nei cui territori sono localizzati i siti di cui al periodo precedente con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, di concerto con il ministro dell'Interno, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. In sede di prima attuazione, per l'anno 2008 le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai Comuni di cui all'articolo 7

del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Interno.

1-quinquies. Per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania è autorizzata, in favore dei commissari delegati, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

1-sexies. Per le finalità di cui al comma 1-quinquies, il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi Por Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

1-septies. Con successiva ordinanza di protezione civile del presidente del Consiglio dei ministri, le risorse di cui al comma 1-quinquies, che non sono già assegnate, sono ripartite tra i commissari interessati agli interventi, in relazione alle misure emergenziali che saranno richieste. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-octies. Per l'impianto di termodistruzione localizzato nel territorio di Acerra della regione Campania spettano, anche in deroga ai commi 117 e 118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e al comma 137 dell'articolo 2 della leg-

Le novità

Articolo 33. Disposizioni in materia di rifiuti.

Spostato al 31 dicembre 2008 il termine a decorrere dal quale i Comuni della Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e della tariffa igiene ambientale (Tia) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati nei piani economico-finanziari. È istituito inoltre un fondo con una dotazione di 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la corresponsione di contributi ai Comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali. Per l'attività dei commissari delegati all'emergenza rifiuti è autorizzata la spesa di 60 milioni per il 2008. Per l'impianto di termodistruzione di Acerra, in Campania, spettano, anche in deroga a quanto previsto dalle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla delibera del comitato interministeriale prezzi del 12 aprile 1992

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

ge 24 dicembre 2007, n. 244, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992.

ARTICOLO 33-bis**Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche**

1. A decorrere dall'anno 2008, il ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il ministero della Pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il ministero dell'Economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

SEZIONE XII**Interno****ARTICOLO 34****Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale**

1. Al decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2008».

ARTICOLO 34-bis**Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata**

1. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 34, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, non impegnate al 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

ARTICOLO 34-ter**Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575**

1. Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del ministro dell'Interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilità speciale sino al 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 35**Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi**

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti può essere effettuata anche con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilità degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

Articolo 33-bis. Raccolta dei rifiuti nelle scuole. Dal 2008 il ministero dell'Ambiente corrisponderà ai Comuni 38,734 milioni per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sempre dal 2008, le scuole statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio

Articolo 34. Proroga in materia di terrorismo internazionale. Slitta al 31 dicembre 2008 la sospensione dell'applicazione di tutte le disposizioni che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico

Articolo 34-bis. Finanziamento per le vittime della criminalità organizzata. I 170 milioni destinati alle vittime del crimine organizzato verranno utilizzati nel 2008

Articolo 34-ter. Fondi che provengono dalle confische alla mafia. Le somme in carico al prefetto di Palermo destinate a finanziare progetti di pubblico interesse sono conservate fino al 31 dicembre 2008

Articolo 35. Carta d'identità. Prorogati di un anno (al 31 dicembre 2008) i termini per l'accesso esclusivo tramite carta d'identità elettronica ai servizi online della pubblica amministrazione

ARTICOLO 35-bis

Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Dopo il 1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 30 settembre 2008».

Capo II

Disposizioni finanziarie urgenti

ARTICOLO 36

Disposizioni in materia di riscossione

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-bis. All'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettività difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4-bis, le parole: «il fidejussore» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale fidejussore».

2-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione».

2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.

3. Soppresso

4. Soppresso

4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «1° aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009».

Le novità**Articolo 35-bis.****Associazioni tra comuni.**

Slitta al 30 settembre il divieto (che doveva partire dal 1° aprile) per i Comuni di aderire a più forme associative

Articolo 36. Riscossione.

Soppresso dal 2007 l'obbligo dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali continua a essere effettuata attraverso la procedura dell'ingiunzione (se è svolta in proprio dall'ente locale o da società pubbliche o miste) o tramite l'iscrizione a ruolo (se è affidata agli agenti della riscossione). Possibile rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili. La rateizzazione in sei anni si applica alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali e alle altre entrate iscritte a ruolo, salvo diversa decisione dell'ente creditore che deve comunicarla all'agente della riscossione. Stretta sulle notifiche per posta: se l'atto non viene consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale deve comunicargli con raccomandata la notifica. Cancellati in Parlamento i commi 3 e 4, dedicati alla rateazione delle somme dovute dai contribuenti

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

Articolo 36. Riscossione (segue).

Le cartelle "mute" (senza l'indicazione del responsabile del procedimento) sono nulle solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Gli enti che operano nella sanità privata nelle zone colpite da calamità naturali in Molise, Sicilia e Puglia possono definire la posizione per gli anni 2002-2006 versando il dovuto in una soluzione entro il 30 novembre. Le società concessionarie partecipate da Equitalia possono presentare entro il 30 settembre 2010 le comunicazioni di inesigibilità e integrare le domande già inviate per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007. Il termine triennale per i controlli dei creditori decorre dal 1° ottobre 2010. Il controllo sulla gestione di Equitalia è esercitato nei modi ordinari e non da un magistrato della Corte che assiste alle sedute degli organi

Articolo 36-bis.

Regolarizzazioni. Slitta al 31 marzo il termine entro cui i soggetti colpiti dal sisma del 1990 (nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa) possono definire in via automatica la propria posizione per gli anni 1990-92. Sale la somma da versare: non più l'ammontare diminuito del 30% ma del 10 per cento. Va al 30 giugno la definizione per i soggetti interessati dallo stato di emergenza nella provincia di Catania nel 2005 e 2006

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: «in due rate» fino a: «30 settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008».

4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2010, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2010.

4-septies. Nei confronti della società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ARTICOLO 36-bis

Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa

1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008» e le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo».

ARTICOLO 37

Abolizione tassa sui contratti di Borsa

1. La tassa sui contratti di Borsa è soppressa.

2. Alla Tabella allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda»;

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole «; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere e i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura a essi inerente» sono soppresse.

3. Alla tabella dell'allegato B al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «titoli obbligazionari emessi» sono inserite le seguenti: «o garantiti»;

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: «o la negoziazione» sono sostituite dal-

le seguenti: «, la negoziazione o la compravendita»;

c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghè».

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

4-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinate in 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

ARTICOLO 37-bis

Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'anno 2008, la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, è trasmessa entro il 31 maggio 2008».

2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 539, dopo le parole: «lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f),» sono inserite le seguenti: «punto XI,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002»;
- b) il comma 548 è abrogato.

ARTICOLO 37-ter

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

1. All'articolo 12, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta».

ARTICOLO 38

Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31

dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2008 e a 12 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede:

a) per l'anno 2008, quanto a 20 milioni di euro con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disposta dall'articolo 29, comma 11, del presente decreto;

b) per l'anno 2010, quanto a 12 milioni di euro, con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-bis.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-quater. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.

ARTICOLO 38-bis

Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative».

2. Al primo periodo del comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: «utilizza» è sostituita dalla seguente: «possiede»;
- b) le parole: «primo periodo,» sono soppresse.

Le novità

Articolo 37. Tassa sui contratti di Borsa.
Cancellata la tassa sui contratti di Borsa

Articolo 37-bis. «770» e bonus occupazione.
Fissato al 31 maggio il termine per presentare il «770» semplificato. Il bonus per assumere dipendenti nelle imprese del Sud è concesso nel rispetto delle condizioni Ue

Articolo 37-ter. Mancato scontrino. Norma di coordinamento. La Finanziaria 2008 porta da 3 a 4 le violazioni (nell'arco di 5 anni) all'obbligo di rilasciare lo scontrino che causano la sospensione della licenza. Ora si precisa che gli atti di sospensione sono notificati entro sei mesi dalla contestazione della quarta violazione

Articolo 38. Accisa.
Prorogata per il 2008 la riduzione del 40% dell'aliquota per l'accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali. Prorogate nel 2008 le agevolazioni per l'accisa su gasolio e gas di petrolio liquefatto impiegati nelle zone non metanizzate nella zona climatica E

Articolo 38-bis. Tasse automobilistiche ed estromissione dei beni. Si possono notificare con raccomandata gli atti di accertamento e le sanzioni su tasse automobilistiche e concessioni governative. L'estromissione è ammessa solo per i beni posseduti dall'imprenditore individuale

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

ARTICOLO 39**Proroghe in materia radiotelevisiva**

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la Rai - Radiotelevisione Italiana Spa.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente è prorogato all'annualità 2008.

2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008 è prorogato di sei mesi.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilità editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato».

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del Testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «negli ultimi cinque anni» sono soppresse.

ARTICOLO 40**Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali**

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rinviato al 31 dicembre 2008.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

3-bis. All'articolo 24 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità di cui al periodo precedente e per i soli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002, è trasferita una somma pari a 5 milioni di euro per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008»;

2) al secondo periodo, le parole: «Detta somma sarà ripartita» sono sostituite dalle seguenti: «Dette somme saranno ripartite»;

b) al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2007» sono inserite le seguenti: «dagli enti che abbiano deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, ed entro il termine del 31 dicembre 2008 dagli enti che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002.»;

c) al comma 3, le parole: «la somma di cui

Articolo 39. Radio e tv.

Prorogata la fornitura dei servizi radiotelevisivi della Rai alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo Italia-San Marino e comunque non oltre il 31 dicembre. Prorogati per il 2008 i contributi ai canali tematici satellitari. Slitta di sei mesi la verifica annuale dello spazio che i fornitori di contenuti e le emittenti tv devono riservare a opere europee. L'Agcom stabilisce con regolamento (da emanare entro sei mesi) i criteri per valutare le richieste di deroghe per canali o programmi all'obbligo di riservare la maggior parte del tempo di trasmissione a opere europee

Articolo 40. Dissesto enti locali.

Slittano al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto dopo il 31 dicembre 2002 (per i quali il decreto collegato alla Finanziaria ha stanziato 150 milioni) devono pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2006 e quello per liquidare le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune per le transazioni definite dall'Organo straordinario di liquidazione. Resta il termine del 31 dicembre 2007 per i pagamenti relativi alle transazioni effettuate entro lo stesso termine. Assegnati cinque milioni ai Comuni che hanno deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002

al comma 1 rientra» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 1 rientrano».

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Interno.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'Osl, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al ministero dell'Economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«32-bis. Le Regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista dal comma 31 si applica anche agli enti locali delle Regioni a statuto speciale».

ARTICOLO 40-bis

Proroga di termini in materia di patto di stabilità

1. All'articolo 1, commi 667 e 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008».

2. Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato ri-

spetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2007.

ARTICOLO 41

Modifica all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, alla legge 4 agosto 2006, n. 248

1. Alla lettera b) del comma 26-quater dell'articolo 35, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

ARTICOLO 41-bis

Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Fino al 1° gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO 42

Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente: «39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea».

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «sulla spesa,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,».

2-bis. Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Nel limite massimo di 500.000 euro annui» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Solidarietà sociale.

Le novità

Articolo 40. Dissesto enti locali (segue). Anche le Regioni a Statuto speciale devono tagliare i costi della politica locale entro il 30 giugno: altrimenti saranno ridotti i trasferimenti statali

Articolo 40-bis. Patto di stabilità. Slitta al 31 maggio il termine fissato agli enti locali per certificare il rispetto del Patto 2007. Rinvii di due mesi gli automatismi tributari conseguenti al mancato rispetto del Patto

Articolo 41. Concessionari della riscossione. La sanatoria delle irregolarità amministrative commesse entro il 30 giugno 2005 dai concessionari della riscossione è estesa agli atti dei dipendenti soggetti alla sorveglianza dell'amministrazione finanziaria

Articolo 41-bis. Corse di cavalli. Slitta al 1° gennaio 2009 l'applicazione dell'Iva ordinaria sui premi per le corse di cavalli

Articolo 42. Conto del Tesoro presso Bankitalia e canone Rai. Si aspetta il parere della Bce per applicare la norma della Finanziaria che esclude il pagamento degli interessi sulle somme depositate dal Tesoro presso Bankitalia che eccedono quelle che risultano dalle comunicazioni tra le due istituzioni. Salta il tetto di 500mila euro per finanziare la cancellazione del canone Rai per chi ha almeno 75 anni

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

Articolo 42-bis. Enti locali. Le modifiche dei parametri demografici per ridurre il numero delle circoscrizioni di decentramento comunale si applicano alle elezioni successive alla data di entrata in vigore di questo decreto

Articolo 43. Accantonamenti. Le quote del fondo Tfr accantonate al 31 dicembre 2007 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Erogati direttamente dallo Stato i 50 milioni, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 destinati all'ospedale «Bambin Gesù»

Articolo 44. Rifiuto a fornire dati per rilevazioni statistiche. Chi viola «l'obbligo di risposta» è sanzionabile, per tutto il 2008, solo se oppone formale rifiuto. Una circolare stabilirà modalità e termini di comunicazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato

Articolo 44-bis. Autotrasportatori. Modifiche alle regole del comitato centrale dell'Albo nazionale dei trasportatori

Articolo 45. Cinque per mille per sport e cultura. Una quota del 5 per mille è destinata alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni e alle fondazioni culturali. Stanziati a questo scopo 10 milioni in più

ARTICOLO 42-bis
Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ARTICOLO 43
Accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera a), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le parole: «, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato».

ARTICOLO 44
Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

1-bis. Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unità tecnica finanza di progetto della presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 44-bis
Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori

1. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'elenco n. 1 allegato, al numero 16, ministero dei Trasporti, le parole: «legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63» sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali».

Capo III
Disposizioni varie

ARTICOLO 45
Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale»; b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge».

1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale».

1-ter. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalità di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalità di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzial-

mente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al ministero della Solidarietà sociale.

ARTICOLO 46

Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 si provvede quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finan-

ze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al ministero della Solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

1-sexies. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative».

1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i ministri dell'Economia e delle finanze, della Solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.

ARTICOLO 46-bis

Modifica all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. All'articolo 1, comma 1250, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «adottate da enti locali e imprese» sono sostituite dalle seguenti: «adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni».

ARTICOLO 47

Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione

Le novità

Articolo 46. Welfare. Inabili e tariffe sociali.

L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso cooperative sociali o datori di lavoro che assumono inabili con convenzioni di integrazione lavorativa, non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti. Questa attività deve essere accertata dall'Inps. L'importo del trattamento economico corrisposto a questi soggetti non può essere inferiore al minimo pensionistico incrementato del 30 per cento. Gli oneri che derivano da queste disposizioni sono pari a 1,2 milioni annui a decorrere dal 2008 e sono monitorati dal ministero del Lavoro. Nell'ambito del processo di revisione delle tariffe elettriche, entro il 30 giugno 2008 deve essere emanato il decreto interministeriale che definisce i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati

Articolo 46-bis. Fondo per la famiglia esteso alle iniziative di enti e associazioni.

Il Fondo per le politiche della famiglia è utilizzato per diffondere e valorizzare «le migliori iniziative» sulle politiche familiari adottate non solo da enti locali e imprese ma anche da enti pubblici e privati e associazioni

GUIDA AL MILLEPROROGHE

Le novità

Articolo 47. Ambiente e beni culturali. È differito al 1° aprile 2008 (dal 1° gennaio) il termine per abrogare le norme della Finanziaria 2005 con cui si concedono contributi statali per finanziare interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

Articolo 47-bis. Fisco. Enti non commerciali. Prorogata al 31 dicembre 2009 la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte per gli enti non commerciali ammessi al fondo per le imprese in difficoltà istituito dal decreto legge «competitività» (35/05). Incrementato il limite di spesa

Articolo 47-ter. Bilancio Friuli-Venezia Giulia. Per il 2010 i maggiori introiti a favore del bilancio della regione non possono superare i 30 milioni

Articolo 47-quater. Autorità indipendenti. Durata delle cariche. La durata delle cariche di presidente e membri di Consob, Garante della privacy e Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non sarà più 5 ma 7 anni. Dopo non è possibile il rinnovo

Articolo 47-quinquies. Centro della polizia di Napoli. L'Inail è autorizzato a realizzare l'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli

di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico».

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

ARTICOLO 47-bis
Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali

1. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine già prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies è incrementato per l'anno 2008 di 1,2 milioni di euro ed è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a 700.000 euro per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il mini-

stro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 47-ter
Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244

1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 è soppresso.

ARTICOLO 47-quater
Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la Borsa, di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, del Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.

ARTICOLO 47-quinquies
Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

ARTICOLO 48**Riassegnazione di risorse**

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sono riassegnate» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo».

1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Con decreto del ministro della Pubblica Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del ministero della Pubblica Istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione a istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

1-quater. All'articolo 2, comma 554, lettera d), primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché programmi di sviluppo regionale riferiti alle medesime Regioni».

ARTICOLO 49**Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali**

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali», entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

ARTICOLO 49-bis**Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**

1. La promozione e il coordinamento delle iniziative e delle manifestazioni per la celebrazione della ricorrenza, nell'anno 2008, del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel quadro delle attività patrocinata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, sono affidati a un comitato da istituire nel medesimo anno, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, presso il ministero degli Affari esteri.

2. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.

ARTICOLO 49-ter**Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato**

1. Ai fini dell'iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, la Croce Rossa Italiana, limitatamente ai servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali della Croce Rossa medesima e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è equiparata alle organizzazioni di volontariato.

Le novità

Articolo 48. Sanzioni dell'Antitrust. Le somme che provengono da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Antitrust possono essere riassegnate al Fondo ad hoc anche nell'esercizio successivo a quello del versamento. Per il 2008, le entrate riassegnate e non impegnate nel 2007 restano nella disponibilità del fondo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione sarà emanato un decreto che quantificherà le somme destinate nel 2008 al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»

Articolo 49. Aiuti ai Paesi in via di sviluppo. Si anticipa l'entrata in vigore della legge 246/2007 sulla partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di fondi e banche internazionali per aiutare i Paesi in via di sviluppo

Articolo 49-bis. Celebrazioni 60esimo anniversario Dichiarazione diritti dell'uomo. Istituzione di un comitato che coordina le manifestazioni. Chi ne farà parte non riceverà emolumenti né rimborsi. Stanziato un milione per il 2008

Articolo 49-ter. Croce rossa italiana. La Cri è equiparata alle organizzazioni di volontariato per il tempo necessario a stabilizzare il personale precario

Le novità

ARTICOLO 50

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor-

rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al ministero della Giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al ministero della Solidarietà sociale e al ministero della Salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al ministero dell'Università e della ricerca;

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al ministero per i Beni e le attività culturali e al ministero dell'Università e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al ministero degli Affari esteri e al ministero della Solidarietà sociale.

6. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il ministro dell'Economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7-bis. La presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

Articolo 50. Perseguitati politici e razziali.

Prorogato nel 2008 e nel 2009 lo stanziamento di due milioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia. Per gli anni successivi, il rifinanziamento di questi interventi potrà essere disposto con l'inserimento dello stanziamento nella tabella D della Finanziaria. I fondi sono recuperati riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici antifascisti o razziali e per i deportati nei campi nazisti non entrano nel calcolo del limite di reddito per il riconoscimento dell'assegno sociale e della pensione sociale. L'agevolazione ha effetto dal 15 settembre 2007 e, per attuarla, sono stanziati 1,75 milioni nel 2007, 5 milioni nel 2008 e 4,7 dal 2009. La presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco 21 del campo di prigionia di Auschwitz. Per questo motivo sono stanziati 900mila euro nel 2008

del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 51

Trattamento di fine rapporto

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile», destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'Inps all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 51-bis

Rimborsi di spese elettorali

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 51-ter

Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive

modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

ARTICOLO 51-quater

Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio

1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del ministro delle Attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del Codice civile.

ARTICOLO 52

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Pubblichiamo il disegno di legge di conversione del decreto legge 248/2007

ARTICOLO 1

1. Il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

Le novità

Articolo 51. Tfr. Le risorse confluite nel fondo di Tesoreria gestito dall'Inps (Tfr dei dipendenti di aziende con almeno 50 addetti che lo lasciano al datore di lavoro) sono versate dall'Inps al capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato

Articolo 51-bis. Rimborsi elettorali. Riaperti i termini per chiedere i rimborsi elettorali per le politiche 2006: partiti e movimenti hanno tempo fino al trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore della legge di conversione

Articolo 51-ter. Istituzioni di assistenza e beneficenza. Prorogata fino al 31 dicembre l'esenzione dalle imposte – di registro, ipotecarie e catastali, sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva – degli atti per il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato. Stanziati due milioni nel 2008

Articolo 51-quater. Fonderie di ghisa e acciaio. Gli indennizzi previsti per la distruzione degli impianti e dei macchinari delle fonderie di ghisa e acciaio che aderiscono al programma di concentrazione delle capacità produttive nelle imprese con livelli di competitività più elevati sono concessi dopo l'accertamento del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa